



La Maternità

La legge tutela la donna durante la maternità e garantisce il diritto del bambino a un'adeguata assistenza da parte dei genitori.

I dati INPS evidenziano anche un crescente coinvolgimento dei padri nella crescita dei figli, soprattutto nel primo anno di vita dei bambini.

Il 20% delle richieste di astensione facoltativa dal lavoro presentate dai padri italiani è stata registrata a Roma.

Cresce il numero dei padri italiani che richiedono il congedo di paternità, usufruendo dell'astensione facoltativa dal lavoro per seguire la crescita dei propri figli nei primi mesi di vita. Secondo i dati registrati dall'INPS, **17.207 uomini** hanno beneficiato del congedo di paternità nel 2008, il **5,5% in più rispetto ai 16.306 all'anno precedente**.

Nonostante l'astensione facoltativa dal lavoro da parte dei padri sia un fenomeno in crescita, solo il 7,3% degli uomini opera questo tipo di scelta che rimane ancora appannaggio delle donne. Basti pensare che lo scorso anno su **233.588 persone** che hanno chiesto il **congedo di maternità facoltativo, 216.381 erano donne, 17.207 uomini**.

Hanno, invece, beneficiato complessivamente dell'indennità di **maternità per l'astensione obbligatoria dal lavoro 292.313 genitori, 291.296 madri e 1.017 padri**. In questo caso il numero degli uomini è estremamente esiguo perché il congedo di maternità obbligatorio spetta al padre in caso di malattia o morte della madre e di abbandono del bambino.

Nel nostro Paese, la paternità facoltativa viene richiesta soprattutto al Sud: secondo i dati registrati dall'INPS la Regione con la **maggior percentuale di domande di congedo facoltativo presentate dai padri è la Basilicata** dove il **28,6%** dei 1.189 beneficiari è costituito da uomini. Seguono la Calabria dove i padri hanno presentato il 19,4% delle 2.021 domande di congedo facoltativo e il **Lazio con il 14%** delle richieste avanzate **dal cosiddetto sesso forte**.

Nel 2008 nella **Regione Lazio** l'INPS ha, infatti, erogato 27.306 indennità di maternità obbligatoria e 24.774 di maternità facoltativa; in quest'ultimo caso il 14% dei beneficiari (3.468 persone) è rappresentato dai padri. **Il 96,4% dei papà** (ovvero 3.343 uomini) che ne ha usufruito in Lazio **risiede a Roma e provincia**, il restante 3,6% è distribuito nelle altre province laziali.

Roma si distingue anche per un altro primato poiché da sola **registra il 20% delle paternità richieste sul territorio nazionale**.



	REGIONE	Maternità facoltativa			PERCENTUALE PATERNITA'
		Femmine	Maschi	Totale	
1	Basilicata	849	340	1.189	28,6%
2	Calabria	1.629	392	2.021	19,4%
3	Lazio	21.306	3.468	24.774	14,0%
	di cui Roma	18.922	3.343	22.265	
4	Sardegna	2.757	431	3.188	13,5%
5	Abruzzo	3.706	530	4.236	12,5%
6	Molise	503	64	567	11,3%
7	Valle D'Aosta	502	57	559	10,2%
8	Trentino A.A.	5.073	598	5.671	10,5%
9	Liguria	5.283	531	5.814	9,1%
10	Sicilia	4.702	468	5.170	9,1%
11	Friuli V.G.	5.729	506	6.235	8,1%
12	Toscana	14.522	1.235	15.757	7,8%
	di cui Firenze	5.742	624	6.366	
13	Emilia Romagna	23.216	1.895	25.111	7,5%
	di cui Bologna	6.717	912	7.629	
14	Campania	6.547	493	7.040	7,0%
15	Umbria	2.233	151	2.384	6,3%
16	Marche	6.379	397	6.776	5,9%
17	Piemonte	19.785	1.122	20.907	5,3%
	di cui Torino	11.453	666	12.119	
18	Puglia	5.455	289	5.744	5,0%
19	Veneto	27.510	1.375	28.885	4,8%
	di cui Padova	5.328	203	5.531	3,8%
	di cui Treviso	5.535	223	5.758	4,0%
	di cui Verona	4.911	238	5.149	4,8%
20	Lombardia	58.695	2.865	61.560	4,6%
	di cui Bergamo	6.647	208	6.855	
	di cui Brescia	6.052	259	6.311	
	di cui Milano	30.856	1.618	32.474	
	ITALIA	216.381	17.207	233.588	

L'indennità

La madre lavoratrice dipendente e la lavoratrice iscritta alla Gestione separata dell'Inps hanno diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto ("astensione obbligatoria"). Possono scegliere di ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della data presunta del parto, usufruendo della "flessibilità" e prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.

Durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione.

Le lavoratrici iscritte ad una delle gestioni previste per i lavoratori autonomi (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, artigiane, commercianti) non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro ed hanno diritto all'indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa.



A chi spetta

Il congedo per maternità spetta:

- alle lavoratrici dipendenti (anche alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a domicilio, alle colf e alle badanti);
- alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, che non siano titolari di pensione e non siano iscritte ad altre forme previdenziali e che versino, dal 1° gennaio 2009, l'aliquota del 25,72%;
- alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole professionali, artigiane e commercianti).
- al padre, lavoratore dipendente, in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre).

Quanto spetta

L'indennità economica pagata dall'Inps alle lavoratrici dipendenti è pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nell'ultimo mese di lavoro.

Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata è pagata un'indennità pari all'80% di 1/365 del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità.

Alle lavoratrici autonome spetta un'indennità pari all'80% della retribuzione convenzionale.

L'indennità viene corrisposta anche in caso di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione.

Adozioni

In caso di adozione o affidamento preadottivo, l'indennità di maternità spetta per cinque mesi, dall'ingresso del minore in Italia o in famiglia e senza limiti di età dello stesso. Il congedo spetta al padre se la madre lavoratrice non ne usufruisce e, nel caso di adozione internazionale, si può richiedere anche per i periodi di permanenza all'estero.

La domanda

Per ottenere l'indennità di maternità le lavoratrici dipendenti devono presentare la domanda sia agli uffici Inps di residenza (o domicilio abituale) sia al datore di lavoro, di regola prima dell'inizio del congedo.

Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata devono presentare la domanda anche al committente. Le lavoratrici autonome devono presentare la domanda, dopo il parto, solo all'ufficio Inps di residenza (o domicilio abituale).

La domanda può essere anche inviata per posta o presentata tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it alla sezione "moduli". Alla domanda deve essere allegato in busta chiusa il certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto e la documentazione indicata nel modulo di domanda.



Il congedo parentale

Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi. I genitori adottivi o affidatari possono utilizzare il congedo parentale entro gli otto anni dal momento dell'ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottato/affidato.

Il padre può usufruire del congedo parentale anche nel periodo di maternità oppure durante i riposi giornalieri per allattamento della madre.

Dal 2007 anche gli iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono usufruire di un congedo parentale, 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

Le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale, per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l'obbligo di astensione dal lavoro. **Ai padri lavoratori autonomi non è riconosciuto il diritto al congedo parentale.**

Quanto spetta L'indennità, pari al 30% della retribuzione media giornaliera o della retribuzione "convenzionale", spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (entro tre anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

In caso di superamento dei sei mesi e dal compimento del terzo anno fino agli otto anni di età del bambino, l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data (per il 2009 questo tetto è pari a 14.891,50 euro).

Chi paga L'indennità di maternità obbligatoria o di congedo parentale, generalmente, per i lavoratori dipendenti è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. Per alcune tipologie di lavoratori (es. operai agricoli, colf e badanti, lavoratori stagionali, disoccupati o sospesi, iscritti alla Gestione Separata) l'indennità è corrisposta direttamente dall'Inps secondo la modalità di pagamento indicata in domanda (bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale).

La domanda va presentata all'Inps e al datore di lavoro. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

Gli assegni di maternità

La legge prevede forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che non hanno diritto all'indennità di maternità o ne hanno diritto in misura inferiore.

L'assegno di maternità dello Stato, è previsto per la madre che:

- ha un rapporto di lavoro e almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento), ma non ha i requisiti per l'indennità di maternità o questa risulti di importo inferiore all'assegno (in questo caso spetta la differenza);



- si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed ha almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
- ha avuto diritto ad una prestazione dell'Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché tra l'ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto (o dell'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato) non sia trascorso un periodo superiore a nove mesi.

La domanda va presentata all'ufficio Inps di residenza della madre. Il modulo è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

L'assegno di maternità dei Comuni di residenza spetta alla madre il cui reddito familiare non superi il tetto previsto dall'ISE (per il 2009 è di 32.222,6 euro, relativo ad un nucleo di tre persone). La domanda va presentata al proprio Comune di residenza e non è richiesto alcun requisito contributivo e/o lavorativo. Nel caso in cui la madre abbia diritto ad un trattamento economico di maternità inferiore rispetto all'assegno, viene corrisposta la differenza.

Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento e vengono pagate dall'Inps secondo la modalità indicata dal richiedente (conto corrente bancario o postale o assegno bancario o postale).